

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, giugno 2021

**Circolare**

**Oggetto: Dichiarazioni dei redditi – Mod. REDDITI2021**

**PREMESSA IMPORTANTE**

Modalità Le continue sollecitazioni ad un atteggiamento responsabile che deve contraddistinguere i comportamenti di ciascuno di noi in questa fase, ci hanno portato a rivedere la procedura con cui ottenere tutte le informazioni e i documenti in vostro possesso, ai fini di una miglior gestione delle stesse. Oltre (anche se sarebbe meglio dire, al posto del) all'abituale **appuntamento per la consegna ed il controllo dei documenti**, da concordare al numero 031 - 266 968, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (contattando la sig.ra Monica Dengo o il vostro referente di studio), gli stessi potranno esserci forniti, evitando spostamenti inutili, anche in modalità elettronica inviandoli come allegati a mezzo mail (in formato pdf o altro) ai seguenti indirizzi:

[unipf@studiodotcom.it](mailto:unipf@studiodotcom.it) per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi

\*\*\*

Dopo la doverosa premessa, qui di seguito elenchiamo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la documentazione necessaria per una corretta compilazione **(in giallo abbiamo evidenziato le principali novità di quest'anno)**

**1. Dati anagrafici personali e dei familiari variati nel 2020:**

- comunicazioni di eventuali variazioni di: residenza, codice fiscale, stato civile, figli a carico (nascita, adozione, etc.), percentuale di detrazione da applicare (è necessario conoscere il reddito dichiarato dal coniuge).
- dati anagrafici relativi ai familiari a carico e eventuali variazioni.

Ricordiamo che per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.

**2. Dati e documenti relativi ai diversi tipi di reddito percepiti nel corso del 2020:**

redditi fondiari

- dati identificativi terreni e fabbricati ed eventuali variazioni nel corso dell'anno (compravendite di immobili, variazioni dati catastali per lavori o accertamenti nuove rendite, successioni e/o donazioni)

- importi relativi a contratti d'affitto su terreni e fabbricati (**per i canoni** per cui si è optato per l'applicazione della **cedolare secca** e quelli a canone concordato, **è indispensabile avere copia dei contratti riportanti i dati di registrazione**, che vanno espressamente indicati). Si ricorda nuovamente che l'opzione può essere esercitata in dichiarazione anche dai comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.

Per le locazioni brevi non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una

ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

#### redditi di capitale

- mod. RAD relativi a dividendi percepiti nel corso dell'anno 2020;
- documenti relativi a cessioni di quote o partecipazioni sociali effettuate nel 2020;
- informazioni relative al regime di risparmio adottato (amministrato-gestito-dichiarazione);

#### redditi di lavoro dipendente o assimilati

- certificazione del datore di lavoro (mod. CU2021);
- certificazione dell'INPS relativa a pensioni (mod. CU2021). Lo Studio è in grado, **su delega del pensionato**, di provvedere al reperimento del modello in via telematica.
- assegni periodici percepiti dal coniuge;
- premi di risultato e welfare aziendale: il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata è di 3.000 euro. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;

*per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 (cosiddetti impatriati), i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%.*

#### redditi di lavoro autonomo

- certificazione del sostituto d'imposta (ritenute d'acconto);
- compensi a titolo di collaborazione coordinata e continuativa (sindaco o amministratore di società);
- diritti d'autore o royalties;

#### altri tipi di reddito

- eventuali redditi di partecipazioni in società di persone non gestite dallo Studio (quadro H)
- eventuali compensi occasionali e ritenute subite
- redditi degli immobili situati all'estero.
- *redditi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni: i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti a imposta sostitutiva del 15 per cento;*

### **3. Dati e documenti relativi a oneri detraibili, oneri deducibili e spese per le ristrutturazioni edilizie (36%-50%) e risparmio energetico (55%-65%), superbonus (110%) e sismabonus, detrazione per gli inquilini con contratto di locazione**

#### **oneri detraibili**

- spese mediche e chirurgiche – comprese a titolo esemplificativo:
  - fattura/scontrino per acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto, liquidi per lenti, ...
  - acquisto di medicinali: per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (si ricorda che le spese sostenute per familiari non a carico, possono essere portate in parte in detrazione)
- spese veterinarie con un innalzamento del massimale a **500 euro** (prima era 387,34 euro);
- interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di abitazione principale (a tale proposito si ribadisce il concetto di abitazione principale da intendersi come quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza la detrazione compete anche se l'intestatario del mutuo non utilizza direttamente l'immobile ma lo stesso è adibito ad abitazione principale di un suo familiare). La detrazione spetta su un importo massimo di **€ 4.000,00**;
- premi per assicurazioni sulla vita e infortuni (con un massimale di **€ 530,00**);
- spese d'istruzione **€ 800,00** è il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale;

Possono essere detratte le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori e quelli volontari, deliberati dagli istituti, come ad esempio le spese per la mensa scolastica. Per queste ultime, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, effettuati per pagare "la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio". Questa

ricevuta, però, deve riportare nella causale "l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno" (deve essere indicato il codice 12 nei righe da RP8 a RP13 del modello REDDITI 2021 PF). Sono spese di frequenza detraibili anche i servizi scolastici per l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Nessuna detrazione, invece, è prevista per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, oltre che per le spese relative al servizio di trasporto scolastico.

- spese istruzione universitaria (il MIUR provvede ogni anno con decreto a fissare i limiti degli importi per cui compete la detrazione sia per le università pubbliche che private, italiane e straniere, diversi per area geografica e area disciplinare);

- canoni locazione e spese sostenute dagli studenti universitari: per l'anno d'imposta 2020 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

- spese funebri (con un massimale di € 1.550,00 per ciascun decesso, indipendentemente dal vincolo di parentela tra chi sostiene la spesa e il defunto);

- spese per gli addetti all'assistenza personale - badanti (con un massimale di € 2.100,00) spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000.

- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti o istituzioni, ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche;

- rette di frequenza degli asili nido (con un massimale di € 632,00 per ogni figlio)

- spese per attività sportive praticate dai ragazzi (di età compresa dai 5 ai 18 anni, per un importo non superiore a € 210,00 per ciascun ragazzo)

- spese per intermediazione immobiliare (per l'acquisto dell'abitazione principale con un massimale di € 1.000,00)

- detrazione per canoni di locazione Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale (copia contratto di locazione)

- acquisto abbonamenti trasporto è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a € 250;

- assicurazioni contro eventi calamitosi è possibile detrarre dall'Irpef le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;

- spese per minori con DSA è possibile detrarre dall'Irpef le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;

### **oneri deducibili**

- assegni periodici corrisposti al coniuge;

- erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose;

- Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge (casce professionali, gestione I.V.S. artigiani e commercianti, Inps gestione Separata). Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

- contributi previdenziali ed assistenziali volontari (a titolo esemplificativo vi rientrano i contributi per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, i contributi versati al fondo casalinghe);

***E' prevista quest'anno anche la detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"): l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.***

- contributi a fondi pensione complementari dei lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa

- contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici (es. Colf) (con un massimale di € 1.549,37)

### **interventi per i quali spettano le detrazioni d'imposta (dal 36% al 110%)**

#### **spese per le ristrutturazioni edilizie**

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, dati catastali identificativi dell'immobile.

Si ricorda che per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR dai quali si ottiene un risparmio energetico, effettuati e conclusi nel 2020 vi è l'obbligo di trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la comunicazione ENEA e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, di cui va consegnata copia;

#### **spese per l'arredo degli immobili ristrutturati**

- ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per le spese per le ristrutturazioni edilizie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute nel 2020 (se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

#### **spese per interventi di riqualificazione energetica**

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, asseverazione del tecnico abilitato, attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti), copia scheda informativa inviata all'ENEA con ricevuta di trasmissione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

**Sismabonus**: sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;

**Ecobonus**: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;

**Bonus verde** è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

**Superbonus** è riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari.

**La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000.** La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari.

**La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000** nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all'applicazione della detrazione nella misura del 110 per cento. Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione energetica ("trainati") siano effettuati congiuntamente agli

interventi "trainanti" ammessi al Super bonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati: su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati); su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

**Sport bonus:** i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono usufruire del credito di imposta nella misura del 65 % dell'ammontare delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;

**Spese per infrastrutture di ricarica:** per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo

#### **Quadro RW – investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero**

- sussiste l'obbligo di compilazione per coloro che al 31/12/2020 detengono investimenti all'estero (c/c, azioni, quote di società, immobili).

In relazione agli immobili posseduti all'estero è stata istituita un'imposta patrimoniale per cui i soggetti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia proprietari e/o titolari di altri diritti reali su immobili esteri dovranno versare un'imposta pari allo 0,76% del valore dell'immobile, da cui è possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui è situato l'immobile a titolo di imposta.

**Per poter provvedere in maniera corretta a questo adempimento (la cosiddetta IMU estera) è necessario che venga fornita la documentazione relativa al valore catastale (se l'immobile è situato nell'ambito UE) o il costo di acquisto (se extra UE) che costituirà la base imponibile per il calcolo dell'imposta.**

**Sarà altresì necessario documentare l'eventuale imposta già versata a titolo definitivo nell'anno 2020 nello stato in cui è situato l'immobile.**

Un'analoga imposta patrimoniale è stata istituita anche sulle attività detenute all'estero (c/c bancari esteri ed in genere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria). Si dovrà versare un'imposta pari allo 0,2% del valore delle attività finanziarie, da cui sarà possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui sono detenute le attività a titolo di imposta.

\*\*\*

Per un maggior controllo del corretto adempimento delle formalità, sono necessarie anche:

- la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (se non redatta dallo Studio);
- tutte le deleghe di pagamento (Mod. F24) relative versamenti ed eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2020;

I contribuenti in regime forfettario (c.d. minimi) devono far pervenire allo Studio tutta la documentazione necessaria (fatture emesse, fatture ricevute, costi sostenuti), mentre i c.d. forfettari devono far pervenire allo Studio solo la documentazione relativa alle fatture emesse.

#### **4. Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque e due per mille dell'IRPEF**

Ricordiamo di fornire allo Studio le informazioni relative alla scelta facoltativa per la destinazione dell'otto e del cinque per mille (con indicazione del codice fiscale del beneficiario) e due per mille .

## **5. Scadenze**

Imposte dirette Il termine per il versamento delle imposte e contributi da dichiarazione dei redditi (persone fisiche e Società di persone) è il **30 giugno 2021**. E', come di consueto, previsto anche il termine del **30 luglio** per i versamenti con la maggiorazione minima del 0.40%. Si ricorda infine la possibilità di rateizzare i versamenti.

IVA I contribuenti trimestrali che non hanno ancora provveduto al versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale 2021 possono eseguire il pagamento nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi sempre con la maggiorazione dello 0.4% mensile.

\*\*\*

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

studiodotcom